LE ELEZIONI NAZIONALI IN SICILIA SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA[1]

a cura di Gaetano Armao (*Docente di diritto regionale - Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali - Università di Palermo*).

1. *Linee generali della riforma elettorale introdotta dalla l. 3 novembre 2017, n. 165.*

La legge 3 novembre 2017, n. 165, come noto, delinea un sistema elettorale misto (coniugando il sistema maggioritario e quello proporzionale) ed introduce il nuovo sistema elettorale per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dopo che per lungo tempo si erano confrontate soluzioni che propendevano, alternativamente, per il primo o per il secondo. Il sistema misto non conferisce alcun premio di maggioranza e non determina l'indicazione del candidato *premier*.

Con il **sistema maggioritario su collegi uninominali** sono eletti**231 deputati** alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e **109 senatori** (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige), nei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato più votato.

L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di **collegi plurinominali, con metodo proporzionale** tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento (3% e 10%): sono così proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio. Per il Senato i collegi plurinominali sono costituiti aggregando i collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi **non inferiore a due e non superiore a otto**.

Per la elezione di entrambe le Camere per ciascun **collegio plurinominale** ogni lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo ordine numerico. Il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro.

Con riguardo alle liste collegate in coalizioneesse debbono presentare il medesimo candidato nei collegi uninominali.

Per entrambe le Camere **nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali**, a pena di nullità dell'elezione, mentre per quanto concerne i collegi uninominali la stessa persona non può essere candidata in più di un collegio uninominale, oltre tale limite la candidatura è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato nei collegi plurinominali, salvo il limite di 5 candidature.

Al fine di garantire la **rappresentanza di genere** é previsto, a pena di inammissibilità, che nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, di entrambe le Camere, i candidati debbono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Per la Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Le liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, non possono far si che uno dei due generi goda di una rappresentanza nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. Mentre al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale.

L'**espressione del voto di ciascun elettore** avviene su un'unica scheda, che contiene il nome del candidato nel collegio uninominale nonché i contrassegni della lista o

[1] Lo studio é stato elaborato sulla base dei dossier predisposti in materia dalla Camera dei Deputati sul d.d.l. recante "*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*" - A.C. 2352 e abb. A/R e della bozza di decreto legislativo di determinazione dei collegi elettorali elaborato dal Governo.

di quelle collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto si esprime tracciando un **segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale**. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Occorre precisare che laddove il segno sia tracciato dall'elettore soltanto sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel singolo collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Il voto divergente é invece ritenuto nullo. Infatti, se invece l'elettore traccia comunque apposto, un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale ed un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto deve essere considerato nullo.

L'**assegnazione alla Camera** dei seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali mediante riparto a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento dei voti validi (rispettivamente 3% per le liste singole e 10% per le coalizioni con soglia infra-coalizione di almeno una lista al 3%e non computando quelle che non hanno superato la soglia dell'1%).

L'**assegnazione dei seggi alle liste al Senato** - come sottolineato - é effettuata con metodo proporzionale a livello regionale anche se le soglie sono eguali con la sola condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi in una regione (la soglia per le liste infra-coalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi in almeno una regione, anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%).Al Senato accedono altresì al riparto dei seggi nella regione le liste - singole o conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi almeno in una regione.

2. La disciplina dei collegi elettorali in Sicilia.

La Sicilia è suddivisa in 2 circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati: Sicilia 1 e Sicilia 2. (Occidentale e orientale).

Per la elezione della **CAMERA DEI DEPUTATI:**

- alla circoscrizione **Sicilia 1** sono assegnati 9 collegi uninominali e 16 seggi plurinominali (con liste bloccate, si scorre l'ordine di successione dei deputati collocati in lista rispetto ai seggi che scattano, senza preferenze) per l'elezione della Camera dei deputati (25 seggi).

Mentre alla circoscrizione **Sicilia 2** sono assegnati 10 collegi uninominali e 17 seggi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati (per un totale di 27 seggi).

Totale seggi uninominale maggioritario: 19, plurinominale proporzionale: 33

A) UNINOMINALE MAGGIORITARIO

SICILIA OCCIDENTALE:

- Sicilia 1 – 01 (Palermo-Capaci), Sicilia 1 – 02 (Palermo-centro), Sicilia 1 – 03 (Palermo sud), Sicilia 1 – 04 (Gela), Sicilia 1 – 05 (Bagheria), Sicilia, 1 – 06 (Monreale), Sicilia 1 – 07 (Agrigento), Sicilia 1 – 08 (Trapani – Marsala) e Sicilia 1 – 09 (Sciacca) (**9 seggi**);

SICILIA ORIENTALE:

- Sicilia 2 – 01 (Messina), Sicilia 2 – 02 (Barcellona Pozzo di Gotto), Sicilia 2 – 03 (Enna), Sicilia 2 – 04 (Acireale), Sicilia 2 – 05 (Catania), Sicilia 2 – 06 (Misterbianco), Sicilia 2 –

07 (Paternò), Sicilia 2 – 08 (Ragusa), Sicilia 2 – 09 (Avola) e Sicilia 2 – 10 (Siracusa) (**10 seggi**).

B)PLURINOMINALE PROPORZIONALE:

SICILIA OCCIDENTALE:

- **Sicilia 1 – 01**: collegio che unisce Palermo-Capaci (Sicilia 1 – 01), Palermo centro (Sicilia 1 – 02) e Palermo sud (Sicilia 1 – 03); 681.119 abitanti e **4 seggi**;
- **Sicilia 1 – 02**: collegio che associa i collegi uninominali Camera di Trapani-Marsala (Sicilia 1 – 08), Monreale (Sicilia 1 – 05) e Bagheria (Sicilia 1 – 06); 874.426 abitanti e **6 seggi**;
- **Sicilia 1 – 03**, collegio che associa i collegi uninominali Camera di Sciacca (Sicilia 1 – 09) Agrigento (Sicilia 1 – 07) e Gela (Sicilia 1 – 04); 809.918 abitanti e **6 seggi**;

SICILIA ORIENTALE:

- **Sicilia 2 – 01**, costituito dai collegi uninominali Camera di Messina (Sicilia 2 – 01), Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia 2 – 02) ed Enna (Sicilia 2 – 03), con una popolazione totale di 823.275 abitanti e **5 seggi**;
- **Sicilia 2 – 02**, costituito dai collegi uninominali Camera di Acireale (Sicilia 2 – 04), Catania (Sicilia 2 – 05) e Misterbianco (Sicilia 2 – 06), con una popolazione di 792.641 abitanti e **5 seggi**;
- **Sicilia 2 – 03**, costituito dai collegi uninominali di Paternò (Sicilia 2 – 07), Ragusa (Sicilia 2 – 08), Avola (Sicilia 2 – 09) e Siracusa (Sicilia 2 – 10), con una popolazione totale di 1.021.5257 e **7 seggi**.

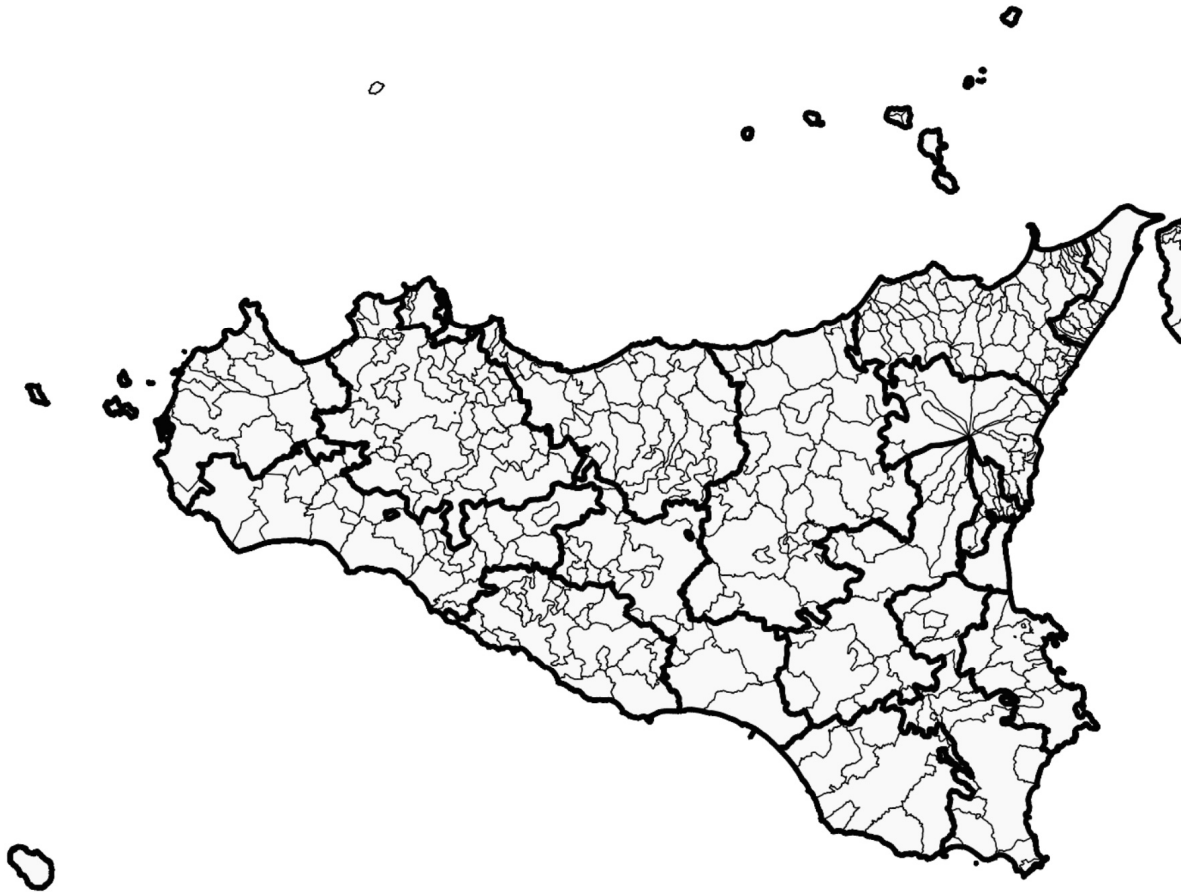

Per la elezione del **SENATO DELLA REPUBBLICA** sono assegnati alla Sicilia nel **Collegio unico regionale 25 seggi:**

- 9 seggi uninominali con metodo maggioritario,
- 16 seggi plurinominali con metodo proporzionale.

La ripartizione **9 collegi uninominali del Senato della Repubblica** é effettuata aggregando i collegi uninominali costituiti per la Camera, a partire da quelli della Città metropolitana di Palermo, come segue:

- Sicilia- 01 che include Palermo-Capaci e Palermo centro;
- Sicilia - 02 che include Palermo sud e Bagheria;
- Sicilia - 03 che include Trapani-Marsala e Monreale;
- Sicilia- 04 che include Sciacca e Agrigento;
- Sicilia - 05 che include Gela ed Enna;
- Sicilia - 06 che include Messina e Barcellona Pozzo di Gotto;
- Sicilia - 07 che include Acireale e Paternò;
- Sicilia- 08 che include Catania, Misterbianco e i comuni di Ferla, Palagonia, Lentini, Francofonte, Militello in Val di Catania, Scordia, Buccheri del collegio Senato 1993 di Avola;
- Sicilia- 09 che include Siracusa, Ragusa e la restante parte del collegio di Avola.

Mentre per quanto concerne l'assegnazione dei **16 seggi proporzionali** sono stati costituiti **3 collegi plurinominali**:
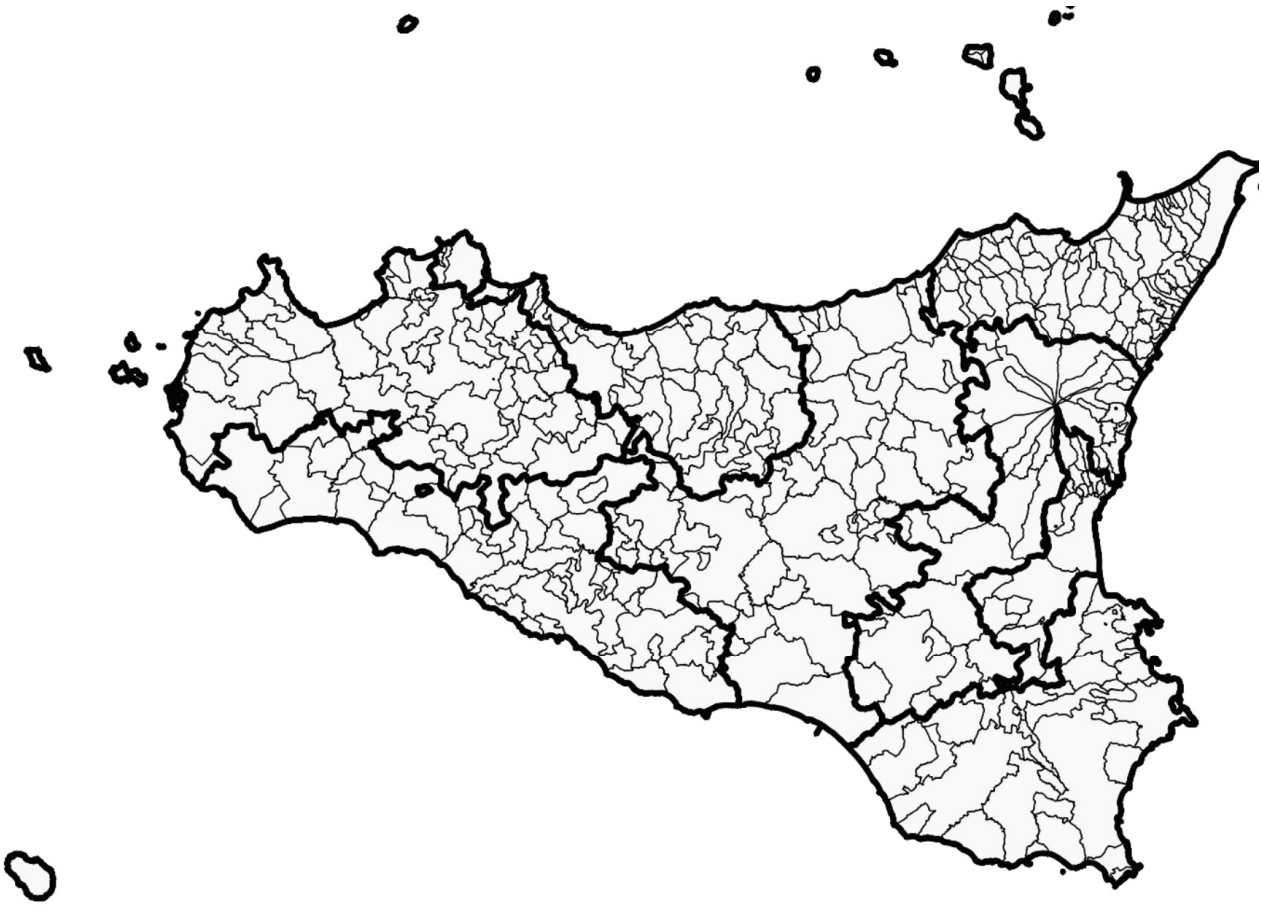
- Sicilia - 01, con **6 seggi,** costituito dai collegi uninominali Senato di Siracusa, Ragusa e parte di A vola (Sicilia - 09), Catania, Misterbianco e parte restante di Avola (Sicilia - 08), Paternò e Acireale;
- Sicilia - 02, con **5 seggi**, costituito dai collegi uninominali di Agrigento, Sciacca, Gela e Enna e di Barcellona Pozzo di Gotto e Messina;
- Sicilia - 03, con **5 seggi**, costituito dai collegi di Palermo-Capaci e Palermo-centro, di Palermo-sud e Bagheria e di Trapani-Marsala e Monreale.